

Prescrizione civile - sospensione – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6170 del 05/03/2020 (Rv. 657153 - 03)

Credito pignorato - Periodi intercorrenti tra il pignoramento e la dichiarazione positiva del terzo e tra questa e l'ordinanza di assegnazione - Sospensione della prescrizione ex art. 2935 c.c. - Sussistenza - Ragioni.

Il termine di prescrizione del credito pignorato non decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel periodo che intercorre tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva del terzo (o l'accertamento giudiziale del suo obbligo) e tra quest'ultimo evento e l'assegnazione, in quanto il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente, né dal debitore esecutato; la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui il diritto di credito può essere esercitato dal creditore assegnatario e, cioè, di regola, dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (se emessa in udienza) ovvero dal suo deposito (se resa fuori udienza).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6170 del 05/03/2020 (Rv. 657153 - 03)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2935](#), [Cod Proc Civ art 543](#), [Cod Proc Civ art 547](#), [Cod Proc Civ art 548](#), [Cod Proc Civ art 549](#), [Cod Proc Civ art 544](#)